

**Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi a concorso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'elaborazione di studi di fattibilità previsti dall'art. 10 c. 3 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.****1. Soggetti destinatari del contributo.**

Sono destinatari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili i seguenti soggetti:

- a) i Comuni che abbiano stipulato fra loro una convenzione per la predisposizione dello studio di fattibilità, mediante l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA, finalizzato alla:

- riorganizzazione istituzionale volta alla fusione fra Comuni (L.R. n. 25/92 art. 3 lett. d);
- riorganizzazione sovra comunale per la costituzione di un'Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana.

La convenzione dovrà contenere l'indicazione dei Comuni partecipanti al progetto di riorganizzazione comunale, l'individuazione del Comune capofila tenuto all'affidamento dell'incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricato alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, i contenuti minimi oggetto dello studio e i requisiti essenziali del disciplinare di incarico e del relativo cronoprogramma.

- b) le Unioni Montane di cui alla L.R. n. 40/2012, già costituite, che deliberino l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA dello studio di fattibilità in ordine alla:

- aggregazione di due o più Unioni montane;
- riorganizzazione delle strutture e dei servizi a seguito di conferimento di nuove funzioni fondamentali dai Comuni ad esse appartenenti.

2. Destinazione del contributo e contenuti necessari dei progetti di riorganizzazione.

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di:

- progetti di fusione di Comuni, compresa la preliminare attività di sondaggio delle popolazioni interessate;
- progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana;
- progetti di riorganizzazione gestionale dell'Unione montana per l'esercizio di nuove funzioni fondamentali ad esse conferite dai Comuni di appartenenza;
- progetti di aggregazione tra Unioni montane.

Obiettivo dello studio è quello di fornire una base conoscitiva con indicazioni utili per valutare la fattibilità organizzativa e gestionale delle scelte associative o di ampliamento istituzionale, evidenziando gli effetti, le criticità e le soluzioni al progetto di riorganizzazione funzionale/istituzionale.

Saranno finanziati i progetti che riguardano:

2.1. la riorganizzazione sovra comunale istituzionale finalizzata alla fusione di Comuni.

L'obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, un'analisi delle condizioni di natura tecnica, organizzativa e politica che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando come essi rispondano agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza amministrativa, verificando l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa all'interno dei vincoli sociali, territoriali ed economici.

Il suddetto studio di fattibilità servirà poi per dare la corretta informazione ai cittadini dei territori coinvolti al processo di unificazione, assicurando così un'adeguata attività di comunicazione e di supporto alla decisione in merito alla fusione dei Comuni interessati, evidenziando le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione tra i Comuni.



d4af23e7



A titolo esemplificativo, si riportano alcuni temi di indagine oggetto dello studio di fattibilità:

- a) Caratteristiche demografiche e socio-economiche dei territori dei Comuni interessati;
- b) Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione;
- c) Attività di sondaggio della popolazione sul progetto di unificazione istituzionale del Comune di appartenenza e sulla scelta del nome del nuovo Comune.

2.2. La costituzione di Unioni di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) con popolazione complessiva non inferiore ai valori dell'area omogenea di riferimento (area ad elevata urbanizzazione 20.000 abitanti, area del Basso veneto 8000 abitanti, area del Veneto centrale 10.000 abitanti) costituita da comuni contermini e non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana. I progetti di riorganizzazione sovracomunale devono necessariamente contenere:

- la verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed economico-finanziario derivanti dalla costituzione di un'Unione di comuni;
- l'individuazione delle funzioni fondamentali (almeno 4) che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata;
- la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della costituenda Unione di Comuni.

2.3. La riorganizzazione dell'Unione montana (L.R. n. 40/2012) già costituita, per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai comuni di appartenenza. Tali progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere:

- individuazione delle nuove funzioni fondamentali che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata, nonché la verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo, gestionale e finanziario con indicazione di eventuale utilizzo di personale comunale trasferito/comandato/distaccato.

2.4. L'aggregazione tra Unioni montane (L.R. n/40/2012).

I progetti di integrazione istituzionale devono verificare il nuovo assetto organizzativo con riferimento all'impiego del personale, all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature esistenti, lo schema di organigramma e contenere la bozza di statuto del nuovo Ente.

3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'80% delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione, al lordo di IVA, con un massimo di € 10.000,00 per singolo progetto e, nel caso di fusione di comuni, non potrà superare l'importo di € 15.000,00 se riguarda fino a 3 comuni, contributo aumentato a € 20.000,00 se la fusione coinvolge oltre 3 comuni.

Il contributo sarà erogato per il conferimento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA i quali nel proprio preventivo di spesa dovranno indicare le date degli stati di avanzamento dei lavori. Sono escluse dal beneficio regionale forme di collaborazione in condizione di subordinazione. Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri riferiti alle spese per il personale interno dell'Ente impiegato all'elaborazione dello studio di fattibilità.

Nell'assegnazione dei contributi sarà data preferenza alle richieste di contributi nel seguente ordine di priorità:

- studio di fattibilità per la fusione dei Comuni;
- studio di fattibilità per la costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 TUEL) a cui partecipa il maggior numero di comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali;
- studio di fattibilità per la riorganizzazione di una Unione montana per l'esercizio associato di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni di appartenenza;
- studio di fattibilità volto all'aggregazione di Unioni montane.

4. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell'Unione montana e indirizzata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali va trasmessa per via telematica



d4af23e7



al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 31 maggio 2017, a pena di inammissibilità.

Alla domanda redatta sulla modulistica, di cui all'**Allegato A1**, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti locali e Strumentali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovranno obbligatoriamente essere allegati:

Per i progetti riguardanti la fusione di comuni e la costituzione di una Unione di Comuni:

- 1) deliberazioni del competente organo di ciascun Comune assunte in data successiva al 01.01.2017 con le quali viene approvata la convenzione che disciplina l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità con individuazione dell'ente capofila deputato a procedere all'affidamento stesso e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale, i contenuti minimi del progetto di studio di fattibilità;
- 2) convenzione sottoscritta da tutti i Comuni in data successiva al 01.01.2017;
- 3) copia della determina dell'ente capofila di affidamento dell'incarico con indicazione del costo del progetto al lordo di IVA e cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico.

Per la riorganizzazione dell'Unione montana nell'esercizio di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni di appartenenza o per progetti di aggregazione tra Unioni montane:

- 1) deliberazione del competente organo dell'Unione montana assunta in data successiva all'1.1.17 che autorizza l'affidamento dell'incarico esterno per l'elaborazione dello studio di fattibilità;
- 2) determinazione del responsabile del servizio preposto di affidamento dell'incarico e del relativo impegno di spesa, con esposizione del cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico e i contenuti minimi del progetto.

Non potranno essere concessi contributi su progetti di riorganizzazione sovracomunale già finanziati in precedenza nel caso richiesta di implementazione degli stessi.

La medesima aggregazione di Comuni è ammessa alla presentazione di un singolo progetto.

L'assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali che provvederà con proprio decreto, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, con le priorità previste al precedente punto 3. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

5. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopradescritti, sarà erogato al Comune capofila e all'Unione montana su presentazione entro il 31.10.2017 di:

1. deliberazione del competente organo del Comune capofila o Unione montana di presa d'atto del progetto di fattibilità;
2. documentazione di spesa (determina di liquidazione, fattura e mandato di pagamento) comprovante l'effettuazione delle spese per l'elaborazione del progetto di riorganizzazione sovracomunale;
3. copia dello studio di fattibilità.

Eventuali economie di spesa a seguito del numero insufficiente di richieste o per qualsiasi altro motivo potranno essere riassegnate agli enti ammessi al beneficio regionale, ad incremento del contributo che non potrà comunque superare il 90% della spesa sostenuta.

Per il finanziamento degli studi di fattibilità si propone di utilizzare lo stanziamento di € 50.000,00, a carico del capitolo n. 101743 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità e di rinviare a provvedimenti successivi l'assegnazione e la liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari che risulteranno ammissibili secondo i criteri suindicati e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.



d4af23e7

